

# CONTRATTO PER L'OBBLIGO DEL MANTENIMENTO DI MINORI E PER IL DIRITTO ALLE RELAZIONI PERSONALI

*Art. 273, 287 CC, 3 LPMA, 7 ROPMA*

## ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ PARENTALE CONGIUNTA

*Art. 298 a CC*

Fra le parti:

- il padre:
- la madre:

in merito a cura, mantenimento e relazioni personali con

- il figlio/la figlia:  
rappresentato/a da:

Premesso che il padre, signor ....., ha riconosciuto il figlio/la figlia .....con atto del ..... davanti all'Ufficiale dello stato civile di .....e che i genitori, non coniugati, eserciteranno insieme l'autorità parentale congiunta, si conviene quanto segue:

### 1. Per la durata della comunione domestica

- a) La signora ..... e il signor ..... esercitano in comune l'autorità parentale sul figlio/la figlia .....

Quest'ultimo/a vive in comunione domestica con i genitori.

- b) I genitori e il figlio/la figlia trascorrono insieme le vacanze.

- c) La madre e il padre si occupano in comune dell'educazione del figlio/la figlia e si accordano sulle decisioni della vita quotidiana. In particolare tutte le decisioni d'importanza fondamentale – come ad esempio quelle concernenti eventuali cure mediche, la scolarizzazione e le scelte educative e professionali – sono prese dai genitori insieme.

- d) I genitori provvedono in comune al mantenimento del figlio/la figlia, accordandosi sulla ripartizione delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione alle sue cure e educazione.

### 2. In caso di scioglimento della comunione domestica

- a) I genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale. Il figlio/la figlia sarà affidato/a alle cure della madre.
- b) Modalità e partecipazione alla cura e educazione del figlio/della figlia saranno stabilite al momento dello scioglimento della comunione domestica, tenendo conto della situazione oggettiva di ciascun genitore.

c) Il diritto di visita è stabilito di comune accordo tra i genitori, tenendo in considerazione le necessità e l'opinione del figlio/della figlia. In caso di conflitto al padre è riconosciuto il seguente diritto di visita minimo:

- il primo anno:
  - un pomeriggio (due ore) ogni due settimane presso il domicilio della madre o altro luogo idoneo;
- dal primo al terzo anno di età:
  - un giorno ogni due settimane
  - Natale o Pasqua alternativamente;
- dal quarto anno di età all'inizio della scuola dell'obbligo:
  - un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.00
  - due settimane di vacanza in estate
  - Natale o Pasqua alternativamente;
- dal primo anno della scuola dell'obbligo:
  - un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.00
  - una settimana di vacanza a Natale
  - una settimana a Carnevale o a Pasqua alternativamente
  - tre settimane in estate
  - una settimana ogni due anni a Ognissanti.

In caso di disaccordo insanabile in merito al diritto di visita o a questioni inerenti l'educazione, i genitori s'impegnano a rivolgersi ai servizi qualificati o all'autorità tutoria competente.

d) Oltre all'assegno per i figli, sempre che quest'assegno non sia percepito dalla madre, il padre s'impegna a versare per il figlio/la figlia un contributo alimentare mensile pari a:

- Fr. -- dal momento dello scioglimento della comunione domestica fino al 6° anno di età
- Fr. -- dal 7° al 12° anno di età
- Fr. -- dal 13° al 16° anno di età
- Fr. -- dal 17° al 18° anno di età

Il padre s'impegna inoltre a richiedere e a versare altre prestazioni familiari, sociali o di formazione di cui ha diritto il figlio/la figlia, sempre che questi contributi non siano già riscossi dalla madre o da altra persona avente diritto.

I genitori s'impegnano inoltre, tenuto conto delle loro effettive possibilità finanziarie, al pagamento delle spese straordinarie causate dal figlio/dalla figlia, in particolare quelle derivanti dalla formazione professionale e scolastica, educazione speciale, malattia o infortunio, cure non sufficientemente coperte da assicurazioni, ecc.

Se, raggiunta la maggiore età, il figlio/la figlia non ha ancora terminato una formazione adeguata (tirocinio professionale, studi superiori), il padre continuerà a versare il contributo fino alla conclusione di tale formazione (art. 276 e 277 CC).

Fino al raggiungimento della maggiore età, il contributo alimentare deve essere versato mensilmente in anticipo alla madre, in seguito al figlio/alla figlia maggiorenne, rispettivamente a un suo rappresentante legittimato.

e) Il contributo al mantenimento è adeguato annualmente all'indice del costo della vita (indice nazionale dei prezzi al consumo) con effetto al 1° gennaio, ritenuto quale indice base quello del 1° novembre dell'anno precedente.

Il nuovo importo (arrotondato al franco superiore) è calcolato nel modo seguente:  
(importo conformemente al punto d) x (nuovo indice del costo della vita)  
 (indice del costo della vita conformemente al punto e)

- f) Le parti prendono atto che se le circostanze dovessero mutare notevolmente, il contributo può essere modificato. La modifica deve essere approvata dall'Autorità regionale di protezione competente.
- g) Questo contratto impegna le parti dopo essere stato approvato dall'Autorità regionale di protezione n. 2, sede di Mendrisio.

Mendrisio, il

Il padre:

La madre:

Tassa prelevata per la redazione della convenzione: da Fr. 50.-- a Fr. 150.—

**Approvato dall'ARP n. 2, sede di Mendrisio**

**con ris. n. .... del .....**

La presidente

Il segretario

Redatto in quattro copie originali destinate:

- alla madre
- al padre
- all'Autorità regionale di protezione
- alla Camera di protezione del Tribunale d'Appello